Verbale di accordo

Il giorno 14 Settembre 2000 presso la filiale aziendale di Firenze si sono incontrati la Canon Italia S.p.A. nelle persone di M. Pomicino e C. Lavia , le OOSS nazionali nelle persone di P. Marconi (Filcams-Cgil) , S. Falcone (Fisascat-Cisl) , A. Vargiu (Uiltucs-Uil) e le rappresentanze aziendali .
Le parti, dopo ampio ed approfondito confronto sui temi di cui al presente verbale, hanno definito la seguente intesa da valere quale integrazione e modifica dell'accordo aziendale nazionale del 22 aprile 1999 :

-Premio di produttività : tenuto conto dei disposti degli artt. 1 lettera A1 e 9 lettera d, le parti hanno stabilito che il premio di produttività per l'anno corrente sia ancora fondato su tre "fattori di successo" individuati nell'incremento di fatturato atteso , nella formazione e nel PBT (Profit Before Tax) . Il premio di produttività è quindi costituito da una "azione virtuale" che verrà così liquidata :

a) lire 400.000 in misura fissa ;
b) lire 375.000 al raggiungimento, in percentuale del 100%, dell'incremento di fatturato previsto nell'original budget pari al + 18.4 % ; il criterio di calcolo e liquidazione è lineare ;
c) lire 165.000 al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'anno corrente seguendo uno schema che l'azienda si impegna ad illustrare alla controparte entro la fine dell'anno in corso ;
d) lire 180.000 al raggiungimento di un risultato operativo compreso tra il pareggio di bilancio e lire 500 milioni di PBT .

Nel caso in cui non venisse rispettato il termine di cui al punto c) l'importo relativo viene aggiunto a quello in indicato al punto b) ed al relativo criterio di calcolo e liquidazione .
La liquidazione del premio cadrà per lire 400.000 nel cedolino del mese di Febbraio 2001 e la parte restante nel cedolino successivo; sarà corrisposto ai soli dipendenti in forza al 01.04.2001 e riproporzionato ai dipendenti part-time, tempo determinato, in astensione .

-Reperibilità : atteso che l'azienda al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze del mercato nazionale , in particolare quello costituito dagli enti statali, dai major e key accounts , ha stipulato ed andrà a stipulare contratti di noleggio ed assistenza tecnica che prevedono tra l'altro un servizio di assistenza tecnica continuativo si conviene , in via sperimentale e sino al 31.12.2001, quanto segue:

a) l'azienda può richiedere un impegno di reperibilità al proprio personale tecnico che, tenuto conto della qualificazione professionale raggiunta e delle ubicazioni dell'azienda-cliente, è realmente necessario a garantire il servizio di cui sopra;

b) per tale impegno, che dovrà essere garantito al di fuori del normale orario di lavoro, l'azienda parteciperà con congruo preavviso, ai lavoratori di volta in volta interessati, il piano di assistenza mensile; di norma la reperibilità verrà richiesta nell'arco di una settimana (da Lunedì a Domenica) ogni quattro ed a rotazione tra il personale interessato;

c) le eventuali chiamate d'assistenza saranno inoltrate al personale tecnico via cellulare o P.C. in dotazione ;

e) fermo restando le disposizioni contrattuali di 1° e 2° livello in tema di orario normale di lavoro le ore di lavoro e quelle di viaggio vengono considerate straordinarie ;

f) ai lavoratori verrà corrisposto il seguente trattamento economico :
- una indennità giornaliera pari a lire 25.000 lorde per i giorni feriali, pari a lire 45.000 per i Sabato, pari a lire 60.000 per le Domeniche e i festivi in ragione della reperibilità giornaliera da corrispondersi indipendentemente dagli interventi ;
- per le ore di lavoro e quelle di viaggio quanto previsto dalle disposizioni contrattuali in materia di lavoro straordinario .
L'indennità di cui sopra non entra nel computo di alcun istituto contrattuale .

Trasferte : le parti hanno convenuto di sostituire integralmente quanto disposto dalla lettera d) dell'art. 11 dell'accordo aziendale nazionale integrativo del 22 Aprile 1999 riformulandolo come di seguito :
"In riferimento ai punti precedenti (accordo del 10/2/1984) e, fermo restando di riconoscere la retribuzione delle ore straordinarie effettuate durante la trasferta stessa e regolarmente autorizzate dai responsabili, le parti convengono di riconoscere l'indennità di trasferta soltanto al personale la cui retribuzione è composta solo da elementi contrattuali e non da elementi variabili quantitativi derivanti dalle politiche retributive aziendali, eccezion fatta per il personale con mansione di tecnico al quale gli importi a titolo di indennità di trasferta verranno liquidati in concorrenza sino al 100% della parte variabile quantitativa derivante, come sopra, dalle politiche retributive aziendali.
Viceversa l'indennità di trasferta verrà riconosciuta a tutto il personale nell'unica ipotesi in cui ai dipendenti venga richiesto di frequentare corsi finalizzati all'aumento della conoscenza dei prodotti commercializzati e/o assistiti dalla Canon Italia Spa ; sono quindi escluse dal trattamento tutte le altre iniziative formative ."
Quanto disposto dalla novazione della lettera d) decorre dal 1° luglio 2000 e scadrà nel termine dell'accordo nazionale integrativo .

Polizza sanitaria integrativa : posta la finalità e le modalità previste dalla dichiarazione congiunta dell'art. 10 dell'accordo integrativo e tenuto conto di quanto

emerso durante i precedenti incontri sul tema le parti convengono di differire il confronto e le possibili intese alla luce delle indicazioni che proverranno dalla casa madre europea per la generalità dei dipendenti Canon in Europa .

Letto confermato e sottoscritto

Per l'azienda

Per le OOSS